

TRATTENIMENTI IN SERVIZIO DALL'ANNO 2012 NUOVA PROCEDURA

La prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite di età non rappresenta un diritto del dipendente bensì una facoltà discrezionale dell'Ente che, al fine contenere tale discrezionalità entro parametri prestabiliti, adottava i criteri di cui alla deliberazione del CdA n. 3/2011, del 18-1-2011 (all. n.1) riportati nello schema sotto riportato.

D.L. 78 del 31 maggio 2010 art. 9 comma 31 - Trattenimenti in servizio CNR				
Normativa di riferimento	Disposizione	Provvedimenti		Effetti amministrativi/obiettivi legislativi
		Dipendente	CNR	
D.L. 78/2010 (L. 122/2010) art. 9 comma 31 Circolare INPDAP dell'8 ottobre 2010 n. 18	Anzianità contributiva minima (35 anni) dopo il 2010 e 65 anni nel 2011 (proroga d'ufficio di 12 mesi)	Produrre richiesta di trattenimento in servizio prima del compimento dei 65 anni	Il Direttore Generale dispone la proroga d'ufficio per 12 mesi	Il trattenimento in servizio non riduce le risorse da turnover per nuove assunzioni
	Anzianità contributiva tra 35 e non superiore a 40 anni e compimento del 65° anno di età a decorrere dal 2011	Prima del compimento dei 12 mesi il dipendente può produrre altra istanza. Il Direttore/Dirigente dovrà predisporre apposita motivata relazione per il CdA	Il CdA può deliberare il trattenimento in servizio	L'eventuale trattenimento riduce le risorse da turnover destinate all'assunzione di nuove unità di personale
	Anzianità contributiva pari o maggiore di 40 anni e compimento del 65° anno di età a decorrere dal 2011	Produrre richiesta di trattenimento in servizio prima del compimento dei 65 anni. Il Direttore/Dirigente dovrà predisporre apposita motivata relazione per il CdA		
art. 72 comma 11 della L. 133/2008	Anzianità contributiva nel 2011 pari o maggiore di 40 anni, a prescindere dal limite di età anagrafica	Il Direttore/Dirigente dovrà predisporre apposita motivata relazione per il CdA al fine del mantenimento in servizio	In mancanza della relazione il Direttore Generale dispone la cessazione dal servizio con preavviso di almeno sei mesi	Facilitare il ricambio generazionale ed evitare l'assorbimento delle risorse da turnover Riduzione degli assetti organizzativi e numerici del personale. Effettiva verifica della produttività della spesa

Tali criteri vengono rimodulati come segue alla luce della "Riforma delle pensioni" (L. 22-12-2011 n. 214), delle indicazioni interpretative fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica (circ. 8/03/2012 n. 2) e in un'ottica di semplificazione ed efficienza delle procedure amministrative.

- 1) **regime previgente** (personale che ha maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31-12-2011):
 - a. coloro che al compimento dei 65 anni di età non hanno raggiunto l'anzianità contributiva minima di 35 anni, **verranno trattenuti** fino al raggiungimento dei 35 anni di contributi e, comunque, non oltre il limite dei 67 anni di età;
 - b. coloro che al compimento dei 65 anni di età non hanno raggiunto l'anzianità contributiva minima di 20 anni, **verranno trattenuti** fino al raggiungimento dei 20 anni di contributi e, comunque, nei limiti dei 70 anni di età (*sentenza Corte Costituzionale n. 282 del 1991*);

c. coloro che al compimento dei 65 anni di età hanno raggiunto l'anzianità contributiva minima di 35 anni, verranno cessati dal servizio.

2) **nuovo regime** (personale che matura i requisiti successivamente al 1-01-2012):

- a. coloro che al compimento dei 66 anni di età non hanno raggiunto l'anzianità contributiva minima di 20 anni, **verranno trattenuti** fino al raggiungimento dei 20 anni di contributi e, comunque, non oltre il limite dei 70 anni di età;
- b. coloro che al compimento dei 66 anni di età hanno raggiunto l'anzianità contributiva minima di 20 anni, verranno cessati dal servizio.

Età	Contributi	Provvedimento	
Regime previgente			
<i>personale che ha maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31-12-2011</i>			
65	meno di 20 anni	Trattenimento	per raggiungere 20 anni di contributi (max 70 anni)
	meno di 35 anni	Trattenimento	per raggiungere 35 anni di contributi (max 67 anni)
	35 anni o più	Cessazione	
Nuovo regime			
<i>personale che matura i requisiti successivamente al 1-01-2012</i>			
66	meno di 20 anni	Trattenimento	per raggiungere 20 anni di contributi (max 70 anni)
	più di 20 anni	Cessazione	

Tali trattenimenti non dovranno esser computati ai fini del raggiungimento dei limiti del budget assunzionale da turnover, poiché non rappresentano l'esercizio di una facoltà discrezionale dell'Ente bensì un provvedimento necessario al fine di consentire al dipendente il raggiungimento dell'anzianità contributiva minima.